



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ordinanza n. 11
Sorbolo Mezzani, 18/02/2020
Prot. 1980

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO” (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE ”

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

RICHIAMATO l’art. 3 della predetta legge regionale, per la cui previsione il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;

VISTA la legge n. 56/2014 ed in particolare l’art. 1, comma 124, lett. a) per la quale i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comuni di Sorbolo con Delibera consiliare n. 10 del 11/02/2013, e di Mezzani con Delibera consiliare n. 8 del 24/01/2013, entrambe esecutive ed applicabili ai sensi della medesima norma;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 72 del 14 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTE:

- la deliberazione consiliare nr. 86 del 17 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio 2020/2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 14.01.2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 8 del 23.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022;

PREMESSO CHE nel territorio comunale sono stati rilevati diversi focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

EVIDENZIATO CHE, tali insetti sono urticanti e possono provocare gravi reazioni allergiche ed infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), che possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi, poiché i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento;

VISTA la normativa vigente, e, specificamente, il D.M. 30/10/2007 che dispone l'obbligatorietà della lotta alla processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*) da parte dei detentori di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;

RIBADITO che ai sensi dell'art. 4 del citato DM, l'autorità competente, per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, dispone interventi di profilassi secondo le modalità stabilite dalle strutture preposte (Ispettori Fitosanitari);

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica prot. n. 8198/2018 U del 16-07-2018 che ha disposto un iter procedurale nel quale sono indicati i provvedimenti tempestivi da adottare contro lo sviluppo la diffusione di questi infestanti,;

CONSIDERATO che queste infestazioni, se non trattate in modo opportuno, rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici;

DATO ATTO altresì che al fine dell'efficacia dei trattamenti e per garantire una adeguata lotta sul territorio comunale, è necessario attuare anche sulle aree private verifiche ed ispezioni, nonché gli opportuni interventi qualora siano riscontrate infestazioni;

CONSIDERATO che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012 , n. 174 , convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la Legge 06.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2007;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

- A) **di effettuare immediatamente** tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza dei nidi di **Processionaria del Pino** (*Traumatocampa pityocampa*). Dette verifiche devono essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita:

1. Pino nero (*Pinus nigra*)
2. Pino silvestre (*Pinus silvestris*)
3. Pino domestico (*Pinus pinea*)
4. Pino marittimo (*Pinus pinaster*)
5. Varie specie di cedro (*Cedrus spp*)

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

- B) di procedere, qualora si rilevi la presenza di nidi di Processionaria, alla rimozione e distruzione degli stessi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate. Si precisa che questi nidi che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e gli animali domestici e pertanto causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno. Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre adottare tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. I nidi dovranno essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento
- C) **di ripetere annualmente le verifiche ed ispezioni suddette durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al mese di marzo**, procedendo alla rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto B);

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, **E' NECESSARIO NON AVVICINARSI ALLE STESSE** che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;
- Che è fatto assoluto **DIVIETO** di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il Centro di Raccolta comunale, nei contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti in dotazione alle utenze, nonché nei cestini portarifiuti del territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;
- Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i contenitori per la raccolta stradale di sfalci e potature;
- Che ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i, l'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente atto, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempimento, nei termini di legge.

AVVERTE

Che ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 contro la presente ordinanza potrà essere esperito ricorso al T.A.R. - sezione staccata di Parma - entro, 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio — e al Capo dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del Dpr 1199/71

Il presente provvedimento viene notificato per i rispettivi aspetti di competenza al Comando di Polizia Locale, al Consorzio Fitosanitario Regionale, all'AUSL di Parma - Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla L. 18/06/2009, n° 69:

- Autorità emanante: Comune di Sorbolo Mezzani
- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente
orario ricevimento al pubblico
Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 08.30 alle 13.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
- Responsabile del procedimento:
dott.ssa Maestri Federica
E-mail f.maestri@comunesorbolomezzani.pr.it
Tel. 0521.669611

Il Sindaco
Nicola Cesari
Fto dgt